



2023/2495

16.11.2023

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/2495 DELLA COMMISSIONE**

**del 15 novembre 2023**

**che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti pubblici di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 2014/115/UE <sup>(2)</sup> il Consiglio ha approvato il protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici <sup>(3)</sup> concluso nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio. L'accordo sugli appalti pubblici modificato («l'accordo») è uno strumento plurilaterale e il suo scopo è la reciproca apertura dei mercati degli appalti pubblici tra le parti. L'accordo si applica a ogni appalto pubblico il cui valore raggiunge o supera gli importi fissati nell'accordo stesso («soglie») ed espressi in diritti speciali di prelievo.
- (2) Uno degli obiettivi della direttiva 2014/24/UE è consentire alle amministrazioni aggiudicatrici che applicano tale direttiva di adempiere contemporaneamente agli obblighi definiti nell'accordo. Per garantire che le soglie di cui all'articolo 4, lettere a), b) e c), della direttiva 2014/24/UE corrispondano alle soglie stabilite nell'accordo, è necessario rivedere le soglie stabilite in tale direttiva. Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE, le soglie di cui all'articolo 13 di tale direttiva devono essere allineate alle soglie stabilite all'articolo 4, lettere a) e c), della medesima direttiva.
- (3) L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE prevede che ogni due anni la Commissione proceda alla revisione delle soglie, la quale entra in vigore il 1° gennaio. Pertanto le soglie per gli anni 2024 e 2025 dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2024.
- (4) Per motivi di disponibilità dei dati, il calcolo delle soglie non può iniziare prima del 1° settembre. A norma dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva, le soglie rivedute (in EUR) e il loro controvalore nelle altre valute nazionali degli Stati membri dell'UE devono essere pubblicati dalla Commissione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* all'inizio del mese di novembre. Alla luce di quanto precede e al fine di rispettare il termine sopra indicato, la Commissione ricorre alla procedura d'urgenza per l'adozione del presente regolamento.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2014/24/UE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La direttiva 2014/24/UE è così modificata:

1) l'articolo 4 è così modificato:

- a) alla lettera a), «5 382 000 EUR» è sostituito da «5 538 000 EUR»;

<sup>(1)</sup> GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65.

<sup>(2)</sup> Decisione 2014/115/UE del Consiglio, del 2 dicembre 2013, relativa alla conclusione del protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici (GU L 68 del 7.3.2014, pag. 1).

<sup>(3)</sup> GU L 68 del 7.3.2014, pag. 2.

- b) alla lettera b), «140 000 EUR» è sostituito da «143 000 EUR»;
  - c) alla lettera c), «215 000 EUR» è sostituito da «221 000 EUR»;
- 2) all'articolo 13, il primo comma è così modificato:
- a) alla lettera a), «5 382 000 EUR» è sostituito da «5 538 000 EUR»;
  - b) alla lettera b), «215 000 EUR» è sostituito da «221 000 EUR».

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2023

Per la Commissione  
La presidente  
Ursula VON DER LEYEN



2023/2496

16.11.2023

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/2496 DELLA COMMISSIONE**

**del 15 novembre 2023**

**che modifica la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 2014/115/UE <sup>(2)</sup> il Consiglio ha approvato il protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici <sup>(3)</sup> concluso nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio. L'accordo sugli appalti pubblici modificato («l'accordo») è uno strumento plurilaterale e il suo scopo è la reciproca apertura dei mercati degli appalti pubblici tra le parti. L'accordo si applica a ogni appalto pubblico il cui valore raggiunge o supera gli importi fissati nell'accordo stesso («soglie») ed espressi in diritti speciali di prelievo.
- (2) Uno degli obiettivi della direttiva 2014/25/UE è consentire agli enti aggiudicatori che applicano tale direttiva di adempiere contemporaneamente agli obblighi definiti nell'accordo. Per garantire che le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione di cui all'articolo 15, lettere a) e b), della direttiva 2014/25/UE corrispondano alle soglie stabilite nell'accordo, è necessario rivedere le soglie stabilite in tale direttiva.
- (3) L'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE prevede che ogni due anni la Commissione proceda alla revisione delle soglie, la quale entra in vigore il 1° gennaio. Pertanto le soglie per gli anni 2024 e 2025 dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2024.
- (4) Per motivi di disponibilità dei dati, il calcolo delle soglie non può iniziare prima del 1° settembre. A norma dell'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva, le soglie rivedute (in EUR) e il loro controvalore nelle altre valute nazionali degli Stati membri dell'UE devono essere pubblicati dalla Commissione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* all'inizio del mese di novembre. Alla luce di quanto precede e al fine di rispettare il termine sopra indicato, la Commissione ricorre alla procedura d'urgenza per l'adozione del presente regolamento.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2014/25/UE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'articolo 15 della direttiva 2014/25/UE è così modificato:

- 1) alla lettera a), «431 000 EUR» è sostituito da «443 000 EUR»;
- 2) alla lettera b), «5 382 000 EUR» è sostituito da «5 538 000 EUR».

<sup>(1)</sup> GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243.

<sup>(2)</sup> Decisione 2014/115/UE del Consiglio, del 2 dicembre 2013, relativa alla conclusione del protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici (GU L 68 del 7.3.2014, pag. 1).

<sup>(3)</sup> GU L 68 del 7.3.2014, pag. 2.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2023

Per la Commissione  
La presidente  
Ursula VON DER LEYEN

---



2023/2497

16.11.2023

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/2497 DELLA COMMISSIONE**

**del 15 novembre 2023**

**che modifica la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie delle concessioni**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 2014/115/UE <sup>(2)</sup> il Consiglio ha approvato il protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici <sup>(3)</sup> concluso nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio. L'accordo sugli appalti pubblici modificato («l'accordo») è uno strumento plurilaterale e il suo scopo è la reciproca apertura dei mercati degli appalti pubblici tra le parti. L'accordo si applica a ogni appalto pubblico il cui valore raggiunge o supera gli importi fissati nell'accordo stesso («soglie») ed espressi in diritti speciali di prelievo.
- (2) Uno degli obiettivi della direttiva 2014/23/UE è consentire agli enti aggiudicatori e alle amministrazioni aggiudicatrici che applicano tale direttiva di adempiere contemporaneamente agli obblighi definiti nell'accordo. Per garantire che la soglia delle concessioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE corrisponda alla soglia delle concessioni stabilita nell'accordo, è necessario rivedere la soglia stabilita in tale direttiva.
- (3) L'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE prevede che ogni due anni la Commissione proceda alla revisione delle soglie, la quale entra in vigore il 1° gennaio. Pertanto le soglie per gli anni 2024 e 2025 dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2024.
- (4) Per motivi di disponibilità dei dati, il calcolo delle soglie non può iniziare prima del 1° settembre. A norma dell'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva, le soglie rivedute (in EUR) e il loro controvalore nelle altre valute nazionali degli Stati membri dell'UE devono essere pubblicati dalla Commissione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* all'inizio del mese di novembre. Alla luce di quanto precede e al fine di rispettare il termine sopra indicato, la Commissione ricorre alla procedura d'urgenza per l'adozione del presente regolamento.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2014/23/UE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE, «5 382 000 EUR» è sostituito da «5 538 000 EUR».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Decisione 2014/115/UE del Consiglio, del 2 dicembre 2013, relativa alla conclusione del protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici (GU L 68 del 7.3.2014, pag. 1).

<sup>(3)</sup> GU L 68 del 7.3.2014, pag. 2.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2023

Per la Commissione  
La presidente  
Ursula VON DER LEYEN



2023/2510

16.11.2023

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/2510 DELLA COMMISSIONE**

**del 15 novembre 2023**

**che modifica la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 68, paragrafo 1, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 2014/115/UE <sup>(2)</sup> il Consiglio ha approvato il protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici <sup>(3)</sup> concluso nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio. L'accordo sugli appalti pubblici modificato («accordo») è uno strumento plurilaterale e il suo scopo è la reciproca apertura dei mercati degli appalti pubblici tra le parti. L'accordo si applica a ogni appalto pubblico il cui valore raggiunge o supera gli importi fissati nell'accordo stesso («soglie»), che sono espressi in diritti speciali di prelievo.
- (2) Uno degli obiettivi della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup> è consentire agli enti aggiudicatori e alle amministrazioni aggiudicatrici che applicano tale direttiva di adempiere contemporaneamente gli obblighi definiti nell'accordo. Conformemente all'articolo 17 della direttiva 2014/25/UE, la Commissione verifica ogni due anni che le soglie di cui all'articolo 15, lettere a) e b), di tale direttiva corrispondano alle soglie stabilite nell'accordo e procede, se necessario, alla loro revisione.
- (3) Le soglie di cui alla direttiva 2014/25/UE sono state rivedute. Conformemente all'articolo 68, paragrafo 1, della direttiva 2009/81/CE è opportuno allineare le soglie stabilite in detta direttiva alle soglie rivedute di cui alla direttiva 2014/25/UE.
- (4) A norma dell'articolo 68, paragrafo 1, della direttiva 2009/81/CE la Commissione deve altresì rivedere le soglie di cui all'articolo 8 della medesima direttiva in occasione della revisione delle soglie di cui alla direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup>. L'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, che ha abrogato la direttiva 2004/17/CE, prevede che ogni due anni la Commissione proceda alla revisione delle soglie, la quale entra in vigore il 1° gennaio. Pertanto le soglie per gli anni 2024 e 2025 dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2024.
- (5) Per motivi di disponibilità dei dati, il calcolo delle soglie non può iniziare prima del 1° settembre. A norma dell'articolo 68, paragrafo 3, della direttiva 2009/81/CE, le soglie rivedute (in EUR) e il loro controvalore nelle altre valute nazionali degli Stati membri dell'UE devono essere pubblicati dalla Commissione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* all'inizio del mese di novembre. Alla luce di quanto sopra e al fine di rispettare il termine sopra indicato, la Commissione ricorre alla procedura d'urgenza per l'adozione del presente regolamento.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2009/81/CE,

<sup>(1)</sup> GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76.

<sup>(2)</sup> Decisione 2014/115/UE del Consiglio, del 2 dicembre 2013, relativa alla conclusione del protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici (GU L 68 del 7.3.2014, pag. 1).

<sup>(3)</sup> GU L 68 del 7.3.2014, pag. 2.

<sup>(4)</sup> Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

<sup>(5)</sup> Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'articolo 8 della direttiva 2009/81/CE è così modificato:

- 1) alla lettera a), «431 000 EUR» è sostituito da «443 000 EUR»;
- 2) alla lettera b), «5 382 000 EUR» è sostituito da «5 538 000 EUR».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2023

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN